



Prot. n. 99401

Rimini 09/07/2012

TRASMESSA CON POSTA ELETTRONICA DA UFFICIO SISMICA

Al personale dello Sportello Unico per l'Edilizia

e p.c. Al Direttore della Gestione Territoriale e Pianificazione  
Arch Alberto Fattori**Oggetto: Decreto Legge n. 74 del 06/06/2012 pubblicato in G.U. del 07/06/2012 – data di entrata in vigore 08/06/2012**

Fermi restando ulteriori chiarimenti che potranno intervenire in merito dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 8 co. 15° D.L. 74/12 si è statuito che: *«fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art.11 della L.R. 19/2008, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture».*

La normativa sopra indicata è efficace dal 08/06/2012, considerata tuttavia che ai sensi dell'art. 77 Cost potrà perdere efficacia sin dall'inizio se non convertita in legge entro il termine di 60 gg.

Preso atto della nota della Regione Emilia Romagna di cui al prot. 155093 del 25/06/2012 *“Indicazioni in merito all'applicazione in tutto il territorio regionale, fino al 31/12/2012, del procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell'art. 8, comma 15, del D.L. n. 74 del 2012”*, si invita il personale in capo a questo Settore a dare applicazione a quanto sopra disposto in attesa di ulteriori chiarimenti da parte di Enti sovraordinati.

In applicazione dell'articolo 13, comma 3 della L.R. 19/2008, *“il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati allo Sportello Unico per l'Edilizia, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata, nell'ambito dell'attività di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) e all'art. 13, comma 3 della LR 31/2002 e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito”.*

Si dispone pertanto che il Front-Office continuerà a ricevere ed a rilasciare le pratiche sismiche a deposito, mentre l'Ufficio Sismica provvederà alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata ed alla redazione dell'attestazione di avvenuto deposito..

Permanendo l'obbligo di svolgere i controlli di conformità dei progetti depositati alle norme tecniche per le costruzioni, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 4 della L.R. 19/2008, si dispone inoltre che nell'ambito dell'individuazione delle istanze da sottoporre al controllo a campione previsto dagli artt. 11 e 17 della L.R. 31/2002, dovranno in ogni caso essere inclusi:

- i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico a alle opere infrastrutturali (ex. art. 11 comma 2 lett. c))
- le sopraelevazioni degli edifici di cui all'art. 90 del DPR 380/2001

Il Dirigente dello Sportello per l'Edilizia

Dott. Ing. Chiara Dal Piaz